

Noci, 07 gennaio 2013



**IMPRENDO**  
Servizi Globali Aziendali

**CIRCOLARE INFORMATIVA**

A tutti i **CLIENTI** della società **IMPRENDO - Studio PUTIGNANO**

**Anno 2013 — Numero 3**

## **Oggetto: cessione di prodotti agricoli e alimentari**

L'art. 62 del Decreto Legge n. 1/2012 (convertito dalla Legge 24/3/2012 n. 27) e il Decreto del Ministero Politiche Agricole n. 199 del 19/11/2012, disciplinano le relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agroalimentari.

Con il Decreto del Ministero per le Politiche Agricole n. 199 del 19/11/2012 sono state chiarite le modalità operative.

Le disposizioni prevedono che a partire dal 24/10/2012:

- A) Il pagamento e gli incassi di forniture di prodotti alimentari deteriorabili a breve devono essere eseguiti entro 30 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura,
- B) Il pagamento e gli incassi di forniture di prodotti alimentari deteriorabili a scadenza superiore ai 60 giorni devono essere eseguiti entro 60 giorni decorrenti dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura,
- C) Nel caso di cessioni di prodotti aventi termini di pagamento differenti è da emettere fattura separata,
- D) Le forniture precedenti al 24.10.2012 dovevano essere regolarizzate entro il 31.12.2012,
- E) Le relazioni commerciali devono essere regolate da contratto di fornitura che deve prevedere con precisione: quantità-qualità e prezzo

dei beni ceduti; le condizioni di pagamento; la durata; modalità di consegna (queste informazioni possono essere riportate anche sulla fattura immediata e/o sul documento di trasporto)

- F) Sulle fatture deve essere riportata la seguente dicitura "Assolve gli obblighi di cui all'art. 62 del D.L. 24.01.2012 N. 1, conv. dalla L. n. 27 del 24.03.2012)

Naturalmente la normativa non è applicabile nel caso di cessione di beni alimentari con pagamento alla consegna.

Premesso che dalla vostra azienda le disposizioni previste dalla normativa vengono, in parte, già applicate; Vi invitiamo a verificare comunque la corretta applicazione della normativa.

Si precisa, inoltre, che in caso di controlli ispezioni e/o eventuali segnalazioni dei fornitori, il mancato rispetto della normativa prevede pesanti sanzioni (minimo 500—massimo 3.000 per cadauno inadempimento).

Per ulteriori informazioni e/o chiarimenti potete contattare il responsabile di studio:

Laura Putignano

Cordiali saluti.